



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 2

NUM. 53 DEL 27-04-2026

REGISTRO GENERALE N. 661 DEL 28-04-2026

COPIA

OGGETTO: ART.79 CCNL 16/11/2022 " DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (CCNL 23/02/2026 ART.58)- COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026.

L'ISTRUTTORE
F.TO ANTONIO MAZZEI

IL R.U.P.
F.TO ANTONIO MAZZEI

Relazione del Funzionario

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n.165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;
- in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2022/2024;

RICHIAMATO l'art.79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2025. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel Titolo VII – Trattamento Economico del CCNL Funzioni Locali triennio 2022/2024, nelle parti già applicabili o recepite dall'ordinamento, nonché degli indirizzi ARAN e della normativa sopravvenuta in materia di trattamento accessorio e valorizzazione del personale;

RICHIAMATO il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 16.11.2022, ulteriormente valorizzato nel CCNL 2022/2024, che comporta effetti strutturali sulla composizione del fondo, con particolare riferimento alle Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed EQ);

DATO ATTO, che le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate continuano a essere disciplinate dall'art. 79 del CCNL 2019/2021, tuttora vigente, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal CCNL 2022/2024, che conferma la suddivisione tra:

- A. RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi. Il nuovo CCNL 2022/2024 ribadisce la natura strutturale di tali risorse e ne rafforza il collegamento con:
 - gli incrementi contrattuali previsti a regime;
 - le eventuali risorse derivanti da disposizioni normative o contrattuali che assumono carattere permanente;
 - la necessità di una corretta quantificazione consolidata del fondo, anche ai fini della sostenibilità finanziaria nel tempo.
- B. RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite,

stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa.

Il CCNL 2022/2024 conferma tale natura, precisando ulteriormente che:

- esse sono strettamente correlate a specifiche condizioni (obiettivi di performance, progetti, economie di gestione, incentivi previsti da norme di legge);
- non possono determinare effetti di trascinamento sugli esercizi successivi;
- devono essere coerenti con i vincoli di finanza pubblica e con i limiti complessivi di spesa del personale.

DATO ATTO che, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1-bis del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, come confermato e coordinato dal Titolo VII del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018, a decorrere dall'01/01/2024 sono incrementate di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% sul monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione come indicato al comma 1 dell'art.58 CCNL 2022-2024;

TENUTO CONTO, altresì, che il Titolo VII del CCNL Funzioni Locali 2022/2024:

- conferma la natura strutturale, certa e continuativa delle risorse stabili, che restano definitivamente acquisite al Fondo anche per gli esercizi successivi;
- ribadisce il principio della corretta quantificazione del Fondo in coerenza con il nuovo sistema di classificazione del personale e con gli incrementi contrattuali intervenuti; precisa che gli adeguamenti derivanti dal nuovo ordinamento professionale (in vigore dal 1° aprile 2023) e dagli incrementi stipendiali a regime devono essere stabilmente incorporati nel Fondo, in quanto aventi carattere obbligatorio e permanente;
- rafforza il coordinamento tra Fondo risorse decentrate, dinamiche retributive e sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

DATO ATTO, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;

- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- le risorse sono incrementate dei residui e dell'importo riveniente dall'art.58 comma 1 pari allo 0,14% del monte salari 2021 relativamente all'annualità 2024 e 2025 una tantum 2026;

DATO ATTO, inoltre, che il Titolo VII del CCNL Funzioni Locali 2022/2024 ha confermato la natura variabile delle suddette risorse, precisando che:

- le stesse sono strettamente correlate a condizioni di sostenibilità finanziaria e agli equilibri di bilancio dell'ente;
- il loro utilizzo è subordinato alla definizione in sede di contrattazione integrativa, nel rispetto degli obiettivi di performance organizzativa e individuale;
- è rafforzato il collegamento tra risorse variabili e risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dei servizi resi alla collettività;
- le risorse di cui alla lettera c) assumono particolare rilievo nell'ambito delle politiche di incentivazione legate a specifici progetti, obiettivi di innovazione e potenziamento dei servizi, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente (es. PIAO);
- resta ferma la possibilità di alimentazione del Fondo con risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge o da finanziamenti esterni vincolati, nei limiti e secondo le modalità previste dal contratto.

DATO ATTO che il comma 3 prevede che “In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n.234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”

VISTO l'art.40 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'art.1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art.9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art.23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- *l'art.11 del D.Lgs n.135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a. agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b. alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- *l'art.79, comma 6, del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (differenziali PEO); incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti; dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017 e dal d.lgs. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea.

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione della Provincia di Matera:

- fondo del personale dirigente;

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione;
- salario accessorio del Segretario Generale;
- fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n.18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Generale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

DATO ATTO che con nota n.8624 del 21/04/2026 trasmessa all'Area Tecnica si sono richiesti, ai fini della costituzione del fondo, gli importi previsionali degli incentivi per funzioni tecniche di cui al d.lgs. 36/2023 che saranno erogati nel corso dell'anno 2026;

DATO ATTO che con nota n. 8987 del 24/04/2026 l'Area Tecnica ha comunicato che in via previsionale le somme da erogare per incentivi al personale sono pari a circa € 250.000,00;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. art. 67 comma 2 lettera e) CCNL 21/05/2018 pari ad € 142.936,66;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO 1), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE:

➤ **Art. 79, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni (art.58 CCNL 2022-2024):**

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 712.230,00;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 21.216,00;
- lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 11.938,81;
- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità e nel corso dell'anno 2025 per € 125.834,31);
- lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2000 € 0;
- lett. e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza - € 0;
- lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate - € 0;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad €. 12.590,50;

- **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, €. 0;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per €.13.859,82;
- **Art. 79 comma 1-bis :**
 - differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale, tra B3 e B1 pari ad €.8.346,52, e tra D3 e D1 pari ad € 13.291,98, per complessivi €.21.638,50;
- **Art. 58 comma 1 - CCNL 2022-2024:**
 - Incremento dello 0,14% sul monte salari 2021 pari a € 4.467,09;
- **Art. 60 comma 2 - CCNL 2022-2024:**
 - riduzione della quota parte dell'indennità di comparto conglobata nello stipendio tabellare pari a € 10.798,92;

ATTESO CHE per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, parte stabile, ammonta ad € 923.775,03;

PARTE VARIABILE:

CONSIDERATO che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79 e successive modificazioni ed integrazioni (art.58 CCNL 2022-2024):

- comma 2, lettera a):
- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016: € 0,00;
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 45 D.Lgs. 36/2023: €.250.000,00
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018: €. 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - €. 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000 (messi notificatori) - €. 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. k): risorse aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento € 0,00;
- art.58 comma 1 CCNL 2022-2024 - incremento dello 0,14% monte salari 2021 - una tantum x annualità 2024/2025 per € 8.934,18;

CONSIDERATO altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti, importo pari ad €.5.855,07 (art. 59 comma 1 del CCNL 2022-2024);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario €.36.124,92 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);
- indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4 CCNL 22/01/2004 - € 1.793,40;

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026 - parte variabile – ammonta ad €.302.707,57;

DATO ATTO che l'importo complessivo della parte variabile del fondo è escluso dal limite di cui all'art.23, comma 2 D. Lgs. n.75/2017;

EVIDENZIATA la decurtazione di parte stabile dell'importo di €.142.936,66 per effetto di personale trasferito per disposizioni di legge;

RILEVATO che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.226.482,60 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2026", ALLEGATO 1) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che l'importo risultante dalla costituzione della parte fissa del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2026 che saranno impegnati ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art.183 TUEL come modificato dal D.Lgs. n.126/2014.

DATO ATTO di sottoporre il fondo così costituito nella parte stabile a preventiva certificazione del Collegio dei Revisori del Conto, così come previsto dalla circolare n.20/2017 del MEF-RGS, che sul punto recita: Nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto a verificare:

- la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell'amministrazione);
- la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;
- la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento in riferimento a quanto suesposto.

Matera, 27/04/2026

IL FUNZIONARIO DI E.Q.

Servizio Risorse Umane

Rag. Antonio Mazzei

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

VISTO il decreto presidenziale n.5 del 31/03/2026 di conferimento dell'incarico al sottoscritto Dirigente della direzione dell'Area 1^ *“OO.II. – Affari Generali – Gestione Delega Cultura – Legale e contenzioso – Risorse Umane e Organizzazione”*;

- Letta la proposta innanzi riportata;
- La documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima.

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n.66 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Provinciale;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti ed al conferimento di funzioni dirigenziali.

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022 e del Titolo VII del CCNL funzioni Locali 23.02.2026, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, per un importo complessivo di € 1.226.482,60=, come da All. 1) alla presente Determinazione;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 come rideterminato ai sensi dell'art.33 comma 2 del D.L. n.34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento di costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente, potrà essere suscettibile di rideterminazione e

aggiornamento nella circostanza di intervenute disposizioni normative e contrattuali, nonché interpretative;

5. **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio esercizio finanziario 2026, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
6. **DI SOTTOPORRE** il fondo così costituito a preventiva certificazione del Collegio dei Revisori del Conto, così come stabilito dalla circolare n.20/2017 del MEF-RGS;
7. **DI DARE ATTO** che del contenuto della presente determinazione sarà data informazione alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, CCNL 16/11/2022;
8. **DI INVIARE** copia del presente provvedimento, successivamente alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Ufficio competente che curerà la pubblicazione sul sito web della Provincia di Matera – sezione: *Amministrazione Trasparente* – sottosezione: *Personale – contrattazione integrativa personale non dirigente*;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 2
F.TO DR. VINCENZO PIERRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 661 del 28-04-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2026 al 13-05-2026 al num. 874 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Vincenzo Pierro

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
